



# CITTÀ DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE “BILANCIO E PARTECIPATE”  
UFFICIO “ENTRATE TRIBUTARIE”

**OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC).**

*Relazione istruttoria e illustrativa sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale*

**Premesso che:**

- il Comune di Potenza, a far data dal 1° gennaio 2018, ha istituito la Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC) in sostituzione della Tassa sui rifiuti, adottando, con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 2018, il relativo Regolamento, nell'esercizio della facoltà prevista dal comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013, vigente in forza del comma 738 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);
- per effetto dell'istituzione della Tariffa corrispettiva, all'ACTA S.p.A., società interamente partecipata dall'Ente e soggetto gestore dei servizi ambientali, è stata attribuita anche la gestione della TARIC, secondo quanto previsto dalla legge per la Tariffa corrispettiva;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 30 luglio 2021, si è provveduto ad adottare un nuovo Regolamento TARIC adeguato alle nuove disposizioni in materia di classificazione dei rifiuti introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020;
- con Deliberazioni del Consiglio comunale n. 40 del 29/4/2022, n. 67 del 31 maggio 2023 e n. 95 del 19/7/2024 sono state apportate specifiche modifiche al Regolamento per adattarlo al “Testo Unico per la Regolazione della qualità del servizio di Gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)” approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), per recepire delle disposizioni sulla Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani validata dall'EGRIB - Ente di gestione dei rifiuti territorialmente competente, nonché per apportare piccole modifiche e sistemazione di refusi ed altri errori di formattazione del testo;

**Preso atto che:**

- con comunicazione del 6 febbraio 2025, acquisita al protocollo del Comune col n. 12470/2025, a firma dell'Amministratore Unico di ACTA, è stata trasmessa la nota del Concessionario per l'accertamento e la riscossione coattiva, il RTI Municipia-Gamma Tributi, contenente la proposta di modifica ed integrazioni al Regolamento TARIC, dirette ad efficientare le attività svolte dal RTI a favore di ACTA spa, dichiarandosi disponibile ad un tavolo tecnico per trattare le modifiche richieste;
- nel corso di ripetuti incontri tra il personale del RTI ed il personale dell'Ufficio, sono state trattate le modifiche proposte;

**Considerato** le modifiche proposte e trattate nel corso degli incontri, di seguito riportate:

- 1) art. 36 comma 1 – aggiunta la previsione che l'obbligo di comunicazione nel caso di subentro sia posta a carico di entrambi i soggetti (subentrante e subentrato). Allo stato, la previsione vigente per l'ipotesi del subingresso nell'intestazione dell'utenza ha determinato ripetutamente uno sballottamento di responsabilità tra subentrante e su-



ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana



- bentrato; la modifica proposta eviterebbe, insomma, comportamenti elusivi che causano problemi in sede di verifica degli obblighi di comunicazione e quindi di pagamento della tariffa;
- 2) art. 36 comma 9 – aggiunta la previsione dell’obbligo di comunicazione in caso di utenze aggregate. Anche in questo caso, si rende necessario prevedere una disposizione volta a fare chiarezza sulle ipotesi dell’onere di presentazione della comunicazione di occupazione a carico dell’Amministratore condominiale, limitatamente ai locali di uso comune. Anche in questo caso, la previsione è volta ad evitare comportamenti elusivi di condomini che causano problemi in sede di verifica degli obblighi di comunicazione e quindi di pagamento della tariffa;
- 3) art. 37 comma 1 – inserita la precisazione riguardo alla dilazione del pagamento, ammessa per tutti gli atti ad esclusione degli avvisi di pagamento bonari che nascono già in forma rateale;
- 4) art. 39 comma 3 – proposta l’abrogazione della disposizione *“In caso di accertata omessa comunicazione di dati o di elementi che determinano un maggiore importo della Tariffa, ovvero in mancanza della comunicazione di attivazione dell’utenza, il Gestore inoltra all’utente apposito invito alla regolarizzazione. Nei 30 giorni successivi al ricevimento di tale avviso, l’utente può provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e/o può comunicare e documentare eventuali elementi giustificativi che, se ritenuti fondati, comportano l’annullamento o la rettifica dell’invito inviato. Decorso inutilmente detto termine o ritenute infondate le giustificazioni addotte, il Gestore determina la Tariffa sulla base degli elementi già indicati nella comunicazione, salvo in ogni caso quanto disposto nei commi successivi.”*. L’abrogazione proposta tutela i contribuenti che, nel rispetto delle previsioni di Regolamento, provvedendo agli adempimenti ed a presentare la comunicazione richiesta nei tempi e con le modalità previste dalla norma. Peraltro, la disposizione, per come formulata, si pone in contraddizione con l’obbligo di denuncia sancito all’articolo 36 comma 1 e anche in questo caso, se non abrogata, consente comportamenti elusivi che determinano problemi in sede di accertamento e riscossione della TARIC;
- 5) art. 40 comma 5 – si propone di modificare la previsione, precisando la penale da applicare in caso di omessa o infedele comunicazione di inizio, variazione o cessazione dell’utenza e nel caso di omesso o parziale versamento. La disposizione attuale, infatti, con la previsione che in caso di omessa o infedele comunicazione di inizio, variazione o cessazione dell’utenza e nel caso di omesso o parziale versamento ci sia l’applicazione di una penale “fino alla percentuale del (...)” comporta dubbi ed incertezza e contestazioni sulla misura della penale da applicare. La modifica proposta evita ogni dubbio o contestazione in merito.
- 6) art. 43 comma 2 – proposta l’abrogazione della disposizione *“Fino alla data di entrata dal presente Regolamento, trova applicazione la disciplina del Regolamento sulla tariffa corrispettiva approvato con Delibera n. 6 del 26 febbraio 2018 esuccessive modifiche ed integrazioni. Rimane ferma l’applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle atti vità di riscossione, accertamento e rimborso relative ai previgenti prelievi per il servizio rifiuti (TARSU e TARI), limitatamente ai corrispondenti periodi di vigenza.”* L’abrogazione proposta è diretta a risolvere una potenziale confusione circa l’efficacia delle norme transitorie ed i Regolamenti succedutisi negli anni.
- 7) art. 44 comma 6 – proposta l’abrogazione della disposizione *“Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, disciplinati dal precedente Regolamento della Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC), approvato con Delibera di Consiglio comunale n. n. 6 del 26 febbraio 2018, entrato in vigore dal 1 gennaio 2018, del Regolamento della Tassa rifiuti (TARI), del Regolamento*



ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana





**Ritenuto di** provvedere con le descritte modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC), approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 30/7/2021 e successive modifiche e integrazioni, precisandosi che le stesse modifiche produrranno effetti a partire dal 1 gennaio 2025, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 e ss.mm.ii. ;

**Richiamati:**

- il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000);
- l'art. 3 comma 5 –quinquies del D.L. 228 del 30 dicembre 2021, conv. dalla L. 15 del 26 febbraio 2022;

**Acquisiti**, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente responsabile della U.D. "Bilancio e Partecipate"
  - alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario
- che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

**Dato atto che:**

- la presente proposta di deliberazione è stata inviata all'Organo di revisione economico-finanziaria per l'acquisizione del prescritto parere di competenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere di cui al punto precedente sarà allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**Visti:**

- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 1 comma 738, L.160/2019;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, D.L. 228/2021;
- lo Statuto del Comune di Potenza;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone al Consiglio comunale di adottare la seguente

**DELIBERAZIONE**

1. **di dare atto che** le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di modificare** il Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) mediante modifica degli articoli 36, commi 1 e 9, 37 comma 1, 39 comma 3, 40 comma 5, 43 comma 2 e 44 comma 6, con il nuovo testo riportato nell'allegato contraddistinto con la lettera "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
3. **di dare atto**, pertanto, **che**, per effetto delle modifiche apportate ai sensi del precedente punto 2, il nuovo testo integrato e coordinato del Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) è quello allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, contraddistinto con la **lettera "A"**;



ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana




4. **di dare atto** la comparazione tra il nuovo ed il precedente testo del regolamento è riportato nell'allegato alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, contraddistinto con la **lettera "B"**;
5. **di dare atto che** il nuovo testo del Regolamento verrà trasmesso per il tramite della Segreteria generale del Comune di Potenza ad ACTA S.p.A., società interamente partecipata dall'Ente e soggetto Gestore della tariffa e dei servizi ambientali;
6. **di trasmettere** telematicamente la presente Deliberazione, entro il termine del 14 ottobre 2025, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. dalla L. 214/2011, ai fini della pubblicazione sul sito ministeriale, quale condizione di validità ed efficacia della stessa, applicandosi, in caso contrario, l'analogo atto adottato per l'anno precedente;
7. **di dare atto che** le disposizioni della presente deliberazione hanno effetto a decorrere del 1° gennaio 2025;
8. **di dare atto che** la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze-portale del federalismo fiscale;

Infine, con votazione separata

9. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. , considerato il termine di scadenza per l'approvazione consiliare fissato al 30 aprile 2024.

Potenza, 11 aprile 2025

Il Dirigente dell'Unità di Direzione  
Bilancio e Partecipate  
dott. Vito Di Lascio



L'Assessore al Bilancio – Tributi - Patrimonio  
Roberto Falotico



ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana



**OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC).**

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti locali), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Potenza, 11 aprile 2025



Il Dirigente  
dott. Vito Di Lascio

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti locali), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Potenza, 11 aprile 2025



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Vito Di Lascio



ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana